



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Roma, 2 - 31055 Quinto di Treviso TV - Tel. 0422/472324

Fax 0422/472380

Codice Fiscale 80008290266 P.Iva 01253020265

OGGETTO: Processionaria del Pino. Lotta obbligatoria.

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza nel territorio comunale di infestazioni da parte del lepidottero denominato "Processionaria del Pino" (*Thaumetopea Pityocampa*) con gravi danni alle alberature pubbliche e private (soprattutto pini e cedri) che può essere causa anche di irritazioni per l'uomo;

PREMESSO che con D.M. 17.04.1998 è stata resa obbligatoria la lotta alla "Processionaria del Pino" da parte di tutti i proprietari delle piante colpite dal parassita;

VISTO che lo schiudersi dei nidi del parassita in questione può dare luogo ad una copiosa diffusione dello stesso con gravi danni alle alberature interessate e rischio per la salute dell'uomo e degli animali;

CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione della processionaria del pino sull'intero territorio comunale;

RITENUTO opportuno intervenire con urgenza con apposito provvedimento per contenere la proliferazione dell'insetto e prevenire i danni al patrimonio arboreo pubblico e privato anche in considerazione del rischio per la salute dell'uomo e degli animali e a salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica;

VALUTATO come prevalente il pubblico interesse per prevenire ed impedire ogni eventuale danno conseguente;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D.M. 17.04.1998;

ORDINA

a tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla lotta al parassita mediante le seguenti azioni:

1. rimuovere i nidi invernali (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse bianche filamentose) contenenti le larve della "Processionaria del Pino" dagli alberi di proprietà mediante asportazione delle ramificazioni interessate;
2. distruggere, mediante combustione completa, i nidi della processionaria;
3. nel caso di attacchi estesi, procedere a trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus thuringiensis*, piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto;
4. è vietato il deposito di ramaglie con nidi di processionaria nei contenitori per rifiuti e nei contenitori per il verde e per l'umido;
5. l'intervento dovrà essere effettuato entro e non oltre la seconda decade di marzo;
6. viene fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza dei nidi contattando l'ufficio Tutela Ambiente del Comune (tel. 0422472326) in modo da poter controllare la diffusione del parassita.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n° 267/2000, una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con la procedura prevista dalla L. 689/1981.

Al presente provvedimento può essere fatto ricorso, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica della presente, presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Venezia.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale, all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Treviso e al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' U.L.S.S. n. 9.

Quinto di Treviso, li 07/03/2008

IL SINDACO
Dino Brunello